

Lavoro. Obblighi formativi per dirigenti, preposti e dipendenti con aggiornamento periodico

# Sicurezza, formazione continua

## Sui datori pesano i costi e le responsabilità di carattere penale

Luigi Caiata

La formazione parte integrante della **sicurezza lavoro**. I decreti legislativi 626/1994 e 494/1996 che hanno recepito le direttive comunitarie in materia, sono stati i precursori della "cultura della sicurezza" nei vari luoghi di lavoro. Cultura che interessa tutti i soggetti attivi, dal datore di lavoro fino ai lavoratori, passando per le varie figure intermedie. Principi poi trasferiti nel Testo unico (decreto legislativo 81/2008) sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, che potrebbe, però, subire qualche modifica con il pacchetto di provvedimenti all'esame già da oggi del Consiglio dei ministri.

A parte dunque i lavoratori, nei confronti dei quali, seppure in forme non propriamente regolamentate, l'informazione e la formazione era prevista dalle precedenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ora il Tu, individua ben 26 attività obbligatorie tra l'informazione e la formazione, coinvolgendo, lo stesso datore di lavoro per le piccole e medie imprese, il dirigente, il preposto e i nuovi soggetti attivi della sicurezza tra cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e relativi addetti, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, gli addetti al primo soccorso, all'antincendio e emergenze, i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione, ecc.. A questi si aggiungono le informazioni e formazioni nei confronti di lavoratori addetti a determinate attività che li espongono a particolari fonti di rischio, quali i lavori in quota, con la movimentazione dei carichi, esposizioni ad agenti fisici, chimici e biologici, conduzione di particolari attrezzature, ecc.

Quando la formazione riguarda lavoratori immigrati,

essa avviene previa verifica della conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

L'attività di formazione dei soggetti indicati non è limitata ovviamente al momento dell'inizio delle attività, ma deve essere poi periodicamente "riveduta" mediante la frequenza, con profitto, a corsi di aggiornamento la cui periodicità è stabilita dalla legge, da decreti attuativi, da accordi Stato-Regioni o, come per alcuni casi, dalla normativa contrattuale. La formazione entra dunque nell'attuale quadro normativo riguardante la sicurezza sul lavoro, come norma sostanziale, posta a base per una efficace attuazione del "sistema sicurezza".

Tutto questo comporta un costo, diretto e indiretto, da parte del datore di lavoro, non solo per permettere ai soggetti interessati di partecipare ai corsi obbligatori, ma anche ai fini della responsabilità che è sempre di natura penale. Infatti, fatta esclusione per i coordinatori per il progetto e per l'esecuzione, ove la nomina di questi soggetti privi della prescritta formazione, la responsabilità ricade sul committente dei lavori, in tutti gli altri casi è sanzionabile il datore di lavoro. A seconda dell'entità del rischio, le sanzioni variano con l'applicazione dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da 750 a 6.400 euro. In ogni caso si tratta di contravvenzioni che possono essere definite mediante il pagamento della sanzione pari a un quarto di quella massima, sempre che si sia provveduto a sanare l'irregolarità nei termini stabiliti dall'ispettore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### APPROFONDIMENTO ONLINE

La tabella completa

[www.ilsol24ore.com/norme/documenti](http://www.ilsol24ore.com/norme/documenti)

### I principali vincoli

Obblighi e sanzioni in materia di informazione e formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro da parte dei principali soggetti attivi stabilite dal decreto legislativo 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

Soggetti	Riferimento normativo	Sanzioni
<b>ARTICOLO 32, COMMA 6</b> Responsabili servizio prevenzione e protezione (Rsp) e addetti al servizio prevenzione e protezione (Aspp)	L'articolo 26/1/2006 («Gazzetta Ufficiale», n. 37 del 14/02/2006), individua due tipologie di destinatari: a) coloro che non hanno mai esercitato la professione di Rsp e Aspp; b) coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni. I percorsi formativi sono strutturati in tre moduli: A) corso base, per lo svolgimento della funzione di Rsp e di Aspp. La durata è di 28 ore; B) corso di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. La durata varia da 12 a 68 ore; C) corso di specializzazione per le sole funzioni di Rsp. La durata è di 24 ore	A carico del datore di lavoro in base all'articolo 55, comma 1, lettera b), in quanto ha nominato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), un soggetto non in possesso o non più in possesso dei requisiti necessari. Pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
<b>ARTICOLO 34, COMMA 3</b> Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del Responsabile Servizio prevenzione e protezione (Rsp)	Accordi del 26/1/2011 («Gazzetta Ufficiale» n. 8 del 11/1/2012) e del 25/7/12 («Gazzetta Ufficiale» n. 192 del 18/8/2012). L'articolazione del percorso formativo è distinta in tre differenti moduli: Basso - Durata minima del corso pari a 16 ore Medio - Durata minima del corso pari a 32 ore Alto - Durata minima del corso pari a 48 ore	A carico del datore di lavoro in base all'articolo 55, comma 1, lettera b), in quanto non è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 2. Pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
<b>ARTICOLO 36, COMMA 1</b> Informazione ai lavoratori	Accordo del 21/12/2011 («Gazzetta Ufficiale» n. 8 dell'11/1/2012)	A carico del datore di lavoro in base all'articolo 55, comma 5, lettera C). Pena dell'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
<b>ARTICOLO 37, COMMA 1</b> Formazione dei lavoratori	Accordi del 21/12/11 («Gazzetta Ufficiale» n. 8 dell'11/1/12) e del 25/07/12 («Gazzetta Ufficiale» n. 192 del 25/7/2012). In base al comma 12 dell'accordo, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali. Se tale richiesta non riceve riscontro (dall'ente bilaterale o dall'organismo partecipe) entro 15 giorni dal suo invio, il datore di lavoro provvede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività formative. La durata non deve essere inferiore a 4 ore per il rischio basso, a 8 ore per il rischio medio e a 12 ore per il rischio alto	A carico del datore di lavoro in base all'articolo 55, comma 5, lettera C). Pena dell'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
<b>ARTICOLO 98, COMMA 2 ED ALLEGATO XIV</b> Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori	Allegato XIV al Testo unico	A carico del committente in base all'articolo 90, comma 4. Pena dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro